

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Spedita al Comitato di controllo il Prot. n.
--

Delib. N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE.

L'anno DUEMILASEDICI addi' TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 18,00 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

			Presente	Assente
Fatto l'appello nominale, risultano:				
PURICELLI	Pierangelo	- Sindaco	x	
SACCOMANNO	Patrizio Vito	- Vicesindaco	x	
PEONIA	Ettore Alberto	- Assessore	x	
Totali N.			3	0

Assenti giustificati risultano i Signori:

.....

.....

Assiste il Segretario Comunale Signor: FORNARA Dott.Giorgio

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti il Signor PURICELLI Pierangelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in forza di affidamento disposto con atti Rep. 129 del 11.06.1974, Rep. 342 del 04.06.1993, Rep. 529 del 14.10.2010, il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è attualmente gestito a seguito di mutamenti societari dalla Società 2i rete gas S.p.A;

- detto contratto prevede una scadenza al 31/12/2034;

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;

- il suddetto decreto ha, in particolare, definito la distribuzione del gas naturale un'attività di servizio pubblico che gli Enti Locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza *ope legis*, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;

- al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza a livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali, il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del suddetto servizio, prevedendo all'art. 46 bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii. che la gara sia bandita per “ambiti territoriali minimi” (A.TE.M.) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;

- in attuazione dell'art. 46 bis sono stati, quindi, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 novembre 2011, che hanno determinato gli A.TE.M. nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;

- il Decreto Ministeriale n. 252 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo “ATEM NOVARA 1 NORD” di cui fa parte codesto Comune, prevedendo, altresì, che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Oleggio a favorire il processo aggregativo ed ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.11.2015:

⇒ si è dato atto che il Comune di Oleggio è stato delegato, ai sensi del c. 1 dell'art. 2 del DM 226/2011, ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo denominato “ATEM NOVARA 1 NORD” al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale nel medesimo Ambito Territoriale Minimo;

⇒ è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione, da sottoscrivere con i Comuni dell'ATEM "ATEM NOVARA 1 NORD" finalizzata a definire specificatamente, in relazione alle procedure di affidamento del servizio di distribuzione gas ed alla gestione dei rapporti con il futuro soggetto affidatario, le competenze, le responsabilità, la tempistica, le modalità di confronto, i rapporti economici tra i Comuni ricompresi nell'ATEM "ATEM NOVARA 1 NORD";

- l'art. 6 della citata convenzione prevede che il Comune di Oleggio nella veste di stazione appaltante provveda tra l'altro alla raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni comune appartenente all'ATEM NOVARA 1 NORD necessaria alla preparazione del bando di gara e che è compito e responsabilità del Comune di Boca raccogliere presso il gestore uscente tutte le informazioni previste dall'art.4 del DM 266/2011, nonché definire il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e concessioni del servizio di distribuzione gas cessanti tenuto conto delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e le linee guida del Ministero

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed in parte integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinanti criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, così come disposte inizialmente dal citato DM 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative il legislatore ha più volte prorogato l'iniziale termine di pubblicazione del bando di gara;

- nello specifico, in data 22 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico con apposito decreto ha emanato le linee guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale in attuazione dal D.L. 145 del 23/12/2013, il quale ha previsto l'obbligatorietà del riferimento alle citate linee guida per la determinazione del valore degli impianti, in assenza, nell'ambito dei contratti in essere con gli attuali gestori, di previsioni volte ad individuare specifiche modalità operative per la determinazione del valore industriale delle reti ai fini del calcolo del valore di rimborso delle stesse spettante al gestore uscente;

- da ultimo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.106 pubblicato in GU in data 14/07/2014 e vigente dal 29/07/2014, ha modificato il decreto ministeriale n.226 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; in particolare è stato necessario apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del decreto e le linee guida sopra citate;

- nella valutazione sono state considerate le condizioni contrattuali previste dai contratti Rep. 129 del 11.06.1974, Rep. 342 del 04.06.1993, Rep. 529 del 14.10.2010 con scadenza naturale al 31/12/2034; per quanto non previsto dai contratti si è data applicazione all'art.5 del DM n.226/2011, come modificato dal DM n.106/2015, e alle Linee Guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui al DM MISE 07/04/2014;

- a mente di quanto previsto dall'art.14 comma 9 del citato decreto legislativo 164/00 gli oneri gravanti sul nuovo gestore, ai sensi del comma 8, sono indicati nel bando di gara, stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione dello stesso;

- il bando di gara deve altresì, riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti alla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;

- il Comune di Boca ha dato incarico alla società GE.VI. srl di Varese per l'assistenza tecnica nella determinazione del valore residuo industriale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;

- il Comune di Boca ha richiesto alla concessionaria 2i rete gas S.p.A. lo stato di consistenza degli impianti;

- la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti fino a tutto il 31/12/2014 ed ha inviato all'ente concedente una sua proposta di valutazione di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;

- le parti hanno avviato e condotto un tavolo tecnico congiunto ed effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2014 in conformità ai contratti sopra indicati ed alla normativa richiamata nelle premesse;

- le parti ad esito delle attività citate intendono definire in modo condiviso il valore di rimborso degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2014 in conformità ai contratti sopra indicati ed alla normativa richiamata nelle premesse;

- a seguito dell'esame della documentazione ed alle opportune verifiche tecniche effettuate in contraddittorio con la società che attualmente gestisce il servizio in regime di proroga, in data 12/05/2016 è stato sottoscritto tra il consulente società GEVI srl ed il gestore uscente 2i Rete Gas S.p.A. il verbale per la determinazione del valore di rimborso alla data di riferimento del 31/12/2014 spettante a 2i Rete Gas S.p.A. , in qualità di gestore uscente allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);

- da detto verbale emerge che il valore di rimborso spettante a 2i Rete Gas S.p.A. ammonta ad euro 865.328,45 (diconsieuroottocentosessantacinquetrocentoventotto/45);

- tale valore di rimborso, ai sensi dell'art. 5 c. 16 del DM 226/2011, deve comunque essere approvato dall'ente locale territorialmente interessato e dal competente organo societario del gestore, affinché possa validamente essere inserito nel bando di gara;

ACQUISITI per quanto di competenza:

- Il parere del Responsabile Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del d.lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del d.lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

CON voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il verbale per la determinazione del valore di rimborso alla data di riferimento del 31/12/2014 spettante a 2i Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore uscente sottoscritto in data 12/05/2016 tra il consulente società GEVI srl ed il gestore uscente 2i Rete Gas S.p.A. allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. Di prendere atto e stabilire che il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente 2i Rete Gas S.p.A. resta determinato in euro 865.328,45 (diconsieuroottocentosessantacinquetrecentoventotto/45) come risultante dal verbale di cui al punto precedente;

3. Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico per la sottoscrizione del valore di condivisione con il procuratore dell'attuale concessionario 2i Rete Gas S.p.A.;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Oleggio in quanto stazione appaltante dell' ATEM per i provvedimenti conseguenti;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 30.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. BELLOSTA Marinella

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 30.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to PURICELLI Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA dott. Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 08.06.2016 al 22.06.2016

Boca, lì 08.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA dott. Giorgio

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 08.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA dott. Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il

Boca, li

IL SEGRETARIO COMUNALE